

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 235/26/2012

Svolgimento del processo

In seguito a notifica avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia contestava alla Soc. Intesa Vita S.p.A. Il trattamento fiscale Irap adottato in relazione al provento da credito di imposta dipendente dalle polizze Vita "Unit Linked" ed in particolare di aver dedotto, in violazione degli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 446/97, costi relativi al riconoscimento agli Assicurati del credito di imposta su proventi derivanti da partecipazioni a fondi comuni di diritto italiano, la Società proponeva ricorso facendo rilevare che mentre ai fini Ires sia i Verificatori che l'Ufficio riconoscevano la correttezza di quanto posto in essere dalla Società, ai fini dell'imposta Irap per la determinazione della base imponibile la Società poneva in essere una variazione in diminuzione del valore della produzione netta al rigo 1Q36 del mod. Unico 2006 per un totale di euro 13.181.581,00, comprensivo del "credito di imposta fondi comuni" per euro 12.838.682,00 che aveva al suo interno la quota parte totale del credito di imposta da retrocedere agli Assicurati ed imputata a costo per euro 6.786.528,00, costo contestato poiché determinava una doppia deduzione dell'importo di cui sopra e costituiva una violazione del principio di correlazione previsto dall'art. 11 del DL.vo n.446/97.

Precisava la Società, in merito al trattamento fiscale riguardante il provento da credito di imposta connesso alle polizze Vita "Unit Linked", di aver provveduto a determinare la base imponibile sia Ires che Irap, dichiarate nel mod. Unico 2006, attenendosi alla vigente normativa ed alle istruzioni ministeriali previste per ciascuna imposta, riportando al rigo 1Q36 "i proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo ... al netto del credito di imposta" senza effettuare alcuna rettifica del costo iscritto in bilancio in corrispondenza del credito di imposta riconosciuto agli Assicurati sottoscrittori di polizze "Unit Linked" anche perché le stesse istruzioni ministeriali, con riferimento al "credito di imposta", non pongono alcuna limitazione alla deducibilità del costo connesso al credito di imposta riconosciuto ai sottoscrittori di polizze "Unit Linked".

In conclusione, sia in diritto che in fatto, la Società chiede l'annullamento della richiesta avanzata dall'Ufficio di una maggiore imposta Irap dovuta. L'Ufficio si è costituito in giudizio deducendo in senso contrario in quanto, nel caso di specie, se i proventi derivanti dall'iscrizione a conto economico del credito di imposta non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap, lo stesso trattamento deve essere riservato, per il principio di correlazione, anche alla corrispondente voce di "costo".

L'Ufficio chiedeva, pertanto, di riconoscere legittimo il recupero a tassazione dell'importo di euro 6.786.528,00 ai fini Irap.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ripresa a tassazione operata dall'Ufficio ai fini Irap deve ritenersi legittima poiché operando così come fatto dalla Ricorrente, e cioè dichiarando i proventi al netto del credito di imposta e dichiarando per intero i relativi costi, si è verificata una illegittima e non giustificata doppia deduzione del medesimo importo. Giustamente quindi l'Ufficio, in applicazione del disposto dell'art. 11, comma, 3, del D.Lgs.n. 446/97, ha ritenuto che la Ricorrente abbia indebitamente escluso dalla tassazione Irap la quota di competenza dell'anno 2005 del credito di imposta sui fondi comuni di diritto italiano per realizzare una sterilizzazione del valore della produzione dai proventi da credito di imposta contabilizzati a conto economico. Inoltre l'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 fornisce indicazioni ben precise su come procedere per determinare la base imponibile ai fini della determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, vale a

dire che i proventi da partecipazione in organismi di investimento vanno assunti al netto del credito di imposta e dunque il credito di imposta qualora iscritto a conto economico non concorre alla formazione del valore della produzione.

In base al principio di correlazione, se il credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini Irap, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto per la corrispondente voce di costo.

Diversamente operando si avrebbe una doppia deduzione dell'importo in questione: una prima volta mediante iscrizione nel conto economico ed una seconda volta come variazione in diminuzione del provento. Tale doppia deduzione del medesimo importo è, inoltre, facilmente rilevabile anche dalla documentazione contabile fornita dalla Ricorrente in allegato al questionario. Per quanto sopra esposto la Commissione ritiene che la Ricorrente deve essere condannata a rimborsare all'Ufficio le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2000,00.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso.

Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2000,00.